



Milano, 21 Dicembre 1990

Circolare Informativa 19/90

Oggetto: In allegato trasmettiamo la circolare ABI del
23.11.90 "Misure urgenti per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos.
201) - Decreto-Legge 13.11.1990 n. 324"

Distribuzione:	BAI FACTORING	DOTT. RATTI
	BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
	BN FACTORING	DOTT. SPAGNOLETTI
	CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
	CENTRO FACTORING	DIREZIONE GENERALE
		AVV. DEL FRATE
	COMIT FACTORING	DOTT. GHIDONI
	CREDIT FACTORING	DOTT. LOCONSOLE
	DESIO E BRIANZA FACT.	RAG. BARBIERI
	FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
	FACTORIT	DOTT. FILIPPI
	FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
	FINROMA	DOTT. VAZZA
	GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
	IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
		AVV. SCIUME'
		DOTT. CALLIGARO
		RAG. TRUFFELLI
	MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
	MONTE PASCHI FACTOR	RAG. MARCACCI
		DOTT. STANGHELLINI
		DOTT. SSA BUFFA
	SANPAOLO FACTORING	SIG. HAIM
	SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
	SIFIND	DOTT. CREMA
		DOTT. FURLOTTI
	SPEI FACTORING	DOTT. LUZZATTO
	SUD FACTORING	DOTT. GRECO
	AVV. G. DE NOVA	

Presidenza e Segreteria:
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 7704217

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159

Prot. Roma,
LG/ 009786 21 NOV 90

ALLE ASSOCIATE

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201)
Decreto-Legge 13 novembre 1990, n. 324

Nella "Gazzetta Ufficiale" n. 265 del 13 novembre scorso e' stato pubblicato il Decreto-Legge 13 novembre 1990, n. 324, "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa", che, al capo IX, contiene modificazioni agli artt. 10 (sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55) e 10-sexies (introdotto dall'art. 7 della legge n. 55/1990) della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (si invia in allegato il testo coordinato dagli uffici dell'Associazione, degli artt. 10 e 10-sexies della legge n. 575/1965).

1. Certificazione "antimafia"

L'art. 22 aggiunge al predetto art. 10 un nuovo comma, il 5-bis, per il quale non possono, tra l'altro, essere consentite le erogazioni agevolate di cui alla lett. f) del comma 1 dello stesso art. 10, alle "persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente", affinche' questi utilizzando i poteri concessigli dal comma 3 del medesimo art. 10, possa disporre in via provvisoria il divieto per i suddetti soggetti di usufruire delle agevolazioni in questione.

In relazione a cio', risulta modificato il regime relativo alle certificazioni prefettizie: infatti - ai sensi del comma 1 dell'art. 10-sexies della legge n. 565/1975 come sostituito dall'art. 23, comma 1, del Decreto-Legge n. 324/1990 - dalle suddette certificazioni dovra' risultare "la sussistenza [a carico dell'interessato] di un procedimento per l'applicazione (...) di una misura di prevenzione, nonche' (...) di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze" previsti dallo stesso art. 10 della legge n. 565/1975.

Pertanto, a differenza della previgente normativa per la quale dalla documentazione in parola si evinceva solo se con provvedimento definitivo l'interessato fosse stato sottoposto a misure di prevenzione o se nei suoi confronti fossero stati pronunciati divieti di usufruire di agevolazioni pubbliche, di contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché le sospensioni e decadenze dai registri ed albi pubblici, ora dalle certificazioni risulteranno sia tutti i provvedimenti "antimafia" ancorché non ancora divenuti definitivi, che l'esistenza di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Qualora siano pendenti i cennati procedimenti, la Pubblica Amministrazione - come accennato - ha l'onere di darne comunicazione al giudice competente; nel frattempo, ai sensi del secondo capoverso del ricordato comma 5-bis dell'art. 10 della legge n. 575/1965, i "relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la Pubblica Amministrazione ha proceduto alla comunicazione".

Da quanto esposto, può dedursi che le pubbliche amministrazioni e le aziende ed istituti di credito per le sole ipotesi in cui provvedano direttamente all'erogazione di fondi pubblici, non possono concedere i crediti agevolati di cui all'art. 10, comma 1, lett. f) della legge n. 565/1975, se dalla certificazione prefettizia risulti che l'interessato sia sottoposto con provvedimento definitivo o provvisorio ad una misura di prevenzione o sia stato disposto nei suoi confronti, dopo il rilascio della certificazione stessa, il divieto di ottenere le agevolazioni sopra indicate.

2. Ambito di applicazione della nuova normativa

Le nuove disposizioni si applicano, tra l'altro, ai provvedimenti amministrativi ed ai contratti relativi ai finanziamenti di cui all'art. 10, comma 1, lett. f) della legge n. 575/1965, che saranno perfezionati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Legge in questione (cfr. al riguardo la rettifica apparsa nella "Gazzetta Ufficiale" n. 266 del 14 novembre 1990).

Ne consegue che per i crediti agevolati concessi dopo il 13 novembre 1990 dovrà assumersi la certificazione prefettizia attestante l'esistenza o meno di procedimenti in corso per l'emanazione di misure di prevenzione, nonché di provvedimenti, definitivi o provvisori, di applicazione delle predette misure o del divieto di ottenere i crediti in questione.

Pertanto, qualora sia stata acquisita la certificazione secondo la pregressa normativa, ma il provvedimento concessivo non sia stato emanato o il contratto non sia stato concluso, occorrerà provvedere ad una nuova certificazione.

Per talune speciali categorie di atti - "i rinnovi allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, (...) i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e (...) i contratti derivanti da altri già stipulati dalla Pubblica Amministrazione" - il nuovo testo del comma 1 dell'art. 10-sexies della legge n. 575/1965 detta un particolare regime. Infatti, per i suddetti provvedimenti e contratti (sempreché ovviamente perfezionatisi dopo il 13 novembre 1990) occorre assumere la certificazione "antimafia" solo con riferimento ai "provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze". Tale speciale regime, come si evince dalla relazione al d.d.l. di conversione del Decreto-Legge n. 324/1990 (Atto Camera n. 5225), risponde all'esigenza "di dare continuità a situazioni giuridiche preesistenti e conosciute; di non appesantire inutilmente il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione" tanto più considerato che per gli atti in questione può più facilmente operare il meccanismo della sospensione delle erogazioni conseguenti alle comunicazioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 575/1965.

Per i provvedimenti o contratti perfezionati anteriormente alla data del 13 novembre 1990, la nuova certificazione "antimafia" non andrà acquisita, non avendo il Decreto-Legge n. 324/1990 efficacia retroattiva; analogamente anche per gli atti di esecuzione relativi ai predetti atti o contratti come testualmente si evince dall'inciso "salvi gli atti di esecuzione" di cui al riportato art. 10-sexies, comma 1, secondo capoverso della legge n. 575/1965.

3. Certificazioni prefettizie concernenti le società ed i consorzi

L'art. 22 del Decreto-Legge in esame sostituisce il comma 4 dell'art. 10-sexies della legge n. 575/1965 innovando parzialmente alla disciplina relativa alla certificazione per le società e per i consorzi.

In relazione ai consorzi si distinguono quelli per il coordinamento della produzione e degli scambi per i quali permane il vecchio regime, da quelli con attività esterna e le società consortili, per i quali viene dettata una nuova disciplina. Immutata è rimasta invece la normativa per le società di capitali, cooperative, in nome collettivo ed estere.

In particolare la certificazione è richiesta per:


- i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, nei confronti sia di chi ne ha la rappresentanza che degli imprenditori o società consorziate;

- i consorzi con attivita' esterna, le societa' consortili e per i consorzi cooperativi, nei confronti del legale rappresentante, dei componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tale ultimo requisito potra' evincersi dal contratto istitutivo del consorzio;
- le societa' di capitali e le societa' cooperative nei confronti del legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione;
- le societa' in nome collettivo nei confronti di tutti i soci;
- le societa' in accomandita semplice nei confronti dei soci accomandatari;
- le societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio italiano.

E' rimasto altresì invariato il precetto per il quale quando gli atti o i contratti riguardano societa', la certificazione e' richiesta anche nei confronti della societa' stessa.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore occorrenza in argomento, si porgono distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Maurizio Minotti)



Allegati

Art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 22 del Decreto-Legge 13 novembre 1990, n. 324.

Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonimi all'ingrosso;
- e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noti a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

«5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti e subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione».

Art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 23 del Decreto-Legge 13 novembre 1990, n. 324.

«Art. 10-sexies. — 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessato, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

«1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti (e provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze»;

• Cfr. la rettifica apparsa sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 266 del 14 novembre 1990.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.

«4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezioni I e II, del codice civile, nei confronti del legale

rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.»

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari

occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.

«6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.»